

## **IL POTERE DI ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ' IN CAPO AI SOGGETTI PROCESSUALI NEI PROCESSI TELEMATICI**

L'avvento del processo telematico e la possibilità da parte degli avvocati e dei soggetti processuali di svolgere autonomamente attività che in precedenza erano riservate al personale di cancelleria, ha comportato la necessità di adeguare la normativa in ordine al rilascio di copie di atti legali, in genere processuali, attribuendo a soggetti che in precedenza ne erano sprovvisti il potere di attestazione di conformità delle copie di tali atti agli originali o ad altri atti anche presuntivamente ad essi conformi, dai quali sono tratte.

Questa esigenza nasce dall'impossibilità pratica di compiere alcune attività processuali - precedentemente disciplinate sul presupposto della consistenza cartacea dei documenti e dei fascicoli processuali della stessa natura - adesso che la consistenza dei medesimi oggetti è divenuta prevalentemente digitale.

Il presupposto fattuale di partenza è che un documento redatto in originale cartaceo (analogico) non potrà mai essere trasformato in un originale informatico e viceversa, ne consegue che, qualora si debba utilizzare un documento per qualsivoglia attività processuale in modalità differente da quella prevista al momento della formazione dell'originale del documento medesimo, occorre che di esso venga ricavata una copia informatica o analogica a seconda dei casi.

Un esempio abbastanza evocativo è quello del verbale di udienza che dovrebbe essere inserito in originale nel fascicolo processuale, ebbene se esso è redatto su carta è materialmente impossibile inserirlo nel fascicolo informatico del procedimento cui si riferisce e dunque per compiere detta operazione, sarà necessario scansionare il foglio contenente il verbale, ricavandone una copia informatica per immagine ed inserire detta copia nel fascicolo processuale tenuto in modalità informatica.

Altro esempio è costituito dalla notificazione a mezzo posta elettronica certificata di un titolo munito di formula esecutiva (rilasciabile unicamente su supporto cartaceo), detta attività non può essere compiuta se non trasformando in copia informatica per immagine l'originale analogico (o la copia autentica analogica) in possesso del difensore notificante.

Sappiamo dalla teoria tradizionale che il valore probatorio di un qualsiasi documento può essere attribuito esclusivamente all'originale e che le copie eventualmente da esso ricavate, non essendo suscettibili di verifica in ordine alla redazione, modificazione e sottoscrizione, per avere valore giuridico, necessitano di un'attestazione di conformità.

Sempre dalla teoria generale del documento sappiamo che l'attestazione di conformità altro non è se non la dichiarazione di un pubblico ufficiale che la copia del documento, dal pubblico ufficiale stesso confrontata con l'originale o direttamente da esso ricavata, ha il medesimo contenuto informativo del documento dal quale è tratta. Ciò in quanto il soggetto dichiarante è legittimato dall'ordinamento a rilasciare dichiarazioni facenti pubblica fede nelle modalità e con i limiti imposti dalla legge.

Orbene per rendere possibile nella pratica lo svolgimento di una serie di attività aventi valore giuridico in modalità telematica e dunque da compiere su oggetti aventi la consistenza di file occorrerebbe operare esclusivamente su originali informatici disciplinati dalla normativa per essi dettata e dunque avere sistemi processuali che si basassero esclusivamente sui principi della redazione, sottoscrizione e trasmissione digitale degli atti ed occorrerebbe avere una normativa organica processual-telematica. Così non è. Per questo motivo il legislatore si è trovato più volte nella necessità, al fine di adeguare la normativa vigente alle nuove esigenze pratiche create dall'introduzione dell'informatica e della telematica nei procedimenti giurisdizionali, di operare scelte di compromesso che consentissero un funzionamento perlomeno accettabile dei processi telematici.

Questi interventi hanno interessato prevalentemente il fascicolo processuale tenuto in consistenza informatica in quanto introducendo l'obbligo del deposito telematico degli atti di parte e degli ausiliari del giudice nel processo civile si è operata una sconnessione tra quanto (a norma del codice di procedura civile e delle norme di attuazione) dovrebbe essere in questo contenuto e quanto esso effettivamente contiene.

Nella pratica vediamo che mentre nel vecchio fascicolo cartaceo gli atti del processo (introduttivi, successivi, degli ausiliari del giudice, provvedimenti di quest'ultimo, verbali di udienza) potevano avere la sola consistenza di originali analogici (cartacei) sottoscritti con firma autografa, nel fascicolo informatico non sussistendo un obbligo giuridico di deposito esclusivamente telematico nelle forme previste per il documento informatico di tali atti, in sede di consultazione del fascicolo non possiamo preventivamente sapere quale sarà l'effettiva consistenza

dell'atto processuale che andremo a ricercare e reperire.

## LE ATTIVITÀ PER LE QUALI È PREVISTA L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

### **A) - La notificazione di atti a mezzo posta elettronica certificata**

Il potere di attestazione di conformità di una copia ad un originale che sia nel possesso del soggetto attestatore, è stato introdotto per la prima volta nel ns.ordinamento con riguardo agli avvocati, dalla Legge 21.01.1994, n. 53 che disciplina l'attività di notificazioni in proprio da parte dei legali e con riferimento specifico al caso di notificazioni effettuate a mezzo della posta elettronica certificata.

L'art. 3 bis co. 2 specifica che: *“Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.”*

Il successivo comma 5 precisa: *“L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: (...) g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.”*

Detta attestazione di conformità, dopo una serie di dubbi interpretativi in ordine al problema se alla sua redazione si applicassero le regole tecniche dettate per il Codice dell'Amministrazione Digitale piuttosto che norme ad hoc per il P.C.T., è stato risolto con l'introduzione dell'art 16-undecies nel D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito dalla L. 17.12.2012, n. 221 e ss. mm.) che, con riferimento all'attività di attestazione in ambito di procedimento di notificazione a mezzo p.e.c., così recita al comma 3:

*“Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può' alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.”*

### **B) - Il deposito nel fascicolo processuale di copie informatiche (anche per immagine)**

Nell'ambito del processo civile telematico la norma dell'art. 16 decies del medesimo D.L. 179/2012 disciplina il potere di attestazione di conformità specificando che: *“Il difensore, al dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale, i quali, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.”*

Tale norma, resa necessaria per la gestione medio tempore sia dei vecchi fascicoli cartacei che di quelli informatici magari nello stesso giudizio, costituisce la conferma del fatto che nel fascicolo processuale informatico non necessariamente sono presenti originali degli atti processuali (come teoricamente sarebbe necessario e come sarebbe stato indispensabile nel fascicolo processuale cartaceo tradizionale).

### **C) L'estrazione dal fascicolo processuale di copie di atti**

L'innovazione normativa introdotta dal comma 9 bis dell'art. 16 bis sempre del D.L. 179/2012 a mente della quale:

*“Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente*

comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.”

**D) - Il deposito nel fascicolo processuale di copie informatiche (anche per immagine di atti prodromici alla formazione del fascicolo processuale)**

Allo stato delle norme relative al processo esecutivo, che può essere iscritto a ruolo esclusivamente in modalità telematica, gli avvocati hanno l'obbligo di inserire, all'atto della formazione del fascicolo, gli atti precedenti la fase innanzi al giudice dell'esecuzione e dunque: titolo, precetto ed atto di pignoramento nelle varie forme previste per i differenti tipi di processo esecutivo.

Qualora questi atti non possano essere depositati nella loro consistenza di documenti informatici (e vedremo che nella pratica ciò non è mai possibile anche se teoricamente lo sarebbe) l'avvocato DEVE inserire le copie informatiche per immagine dei sopradetti atti ed attestarne la conformità ai documenti analogici in suo possesso; in questo caso il potere di attestazione di conformità diventa un obbligo giuridico e la mancanza dell'attestazione può portare anche alla dichiarazione di improcedibilità della procedura esecutiva.

Abbiamo fatto una breve disamina delle principali attività relative alle fasi processuali o comunque ad esse connesse per le quali può essere necessario estrarre copia di un atto ed attestarne la relativa conformità ed abbiamo visto che essa non necessariamente deve fare riferimento ad un originale ma può essere anche attestata la conformità ad altra copia precedentemente dichiarata conforme così come - per gli atti presenti nel fascicolo informatico di un procedimento giurisdizionale che equivalgono ope legis agli originali - può ed anzi deve essere attestata la conformità all'atto presente nel fascicolo informatico e non all'originale che in detto fascicolo potrebbe non essere proprio presente.

Sarebbe interessante approfondire nel dettaglio la differenza terminologica tra conformità ed equivalenza, basti sapere che l'attestazione di conformità ad un'originale implica necessariamente il confronto tra i due oggetti e la verifica della presenza del medesimo contenuto informativo in entrambi. L'attestazione di conformità di una copia ad un atto equivalente all'originale si basa su una presunzione in quanto il controllo dell'effettività dell'equivalenza è demandato ad un soggetto terzo ed è impossibile di fatto per colui il quale redige l'attestazione di conformità. Ed infatti è la norma ad affermare che le copie degli atti processuali e dei provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informatico “equivalgono” agli originali.

Le modalità di redazione dell'attestazione di conformità di una copia dipendono sostanzialmente dalla consistenza fisica della copia medesima; come sappiamo dalla normativa vigente esistono originali informatici ed analogici, vi sono altresì i duplicati informatici che hanno il medesimo valore del documento originale informatico, vi sono infine svariate tipologie di copie:

- a) copie informatiche tratte da originali informatici**
- b) copie informatiche per immagine tratte sempre da originali cartacei tramite scansione**
- c) copie informatiche tratte da originali cartacei**
- d) copie cartacee tratte da originali cartacei (di solito tramite fotocopiatura)**
- e) copie cartacee tratte da originali informatici (attraverso la stampa del file).**

Nel normale svolgimento dell'attività forense la maggior parte delle copie vengono estratte o ricavate per essere depositate all'interno di un fascicolo processuale oppure per essere notificate ed infatti il legislatore ha previsto queste due modalità come prioritarie nel momento di legiferare in tema di facoltà di attestazione di conformità. La necessità di normare l'estrazione di copie e le relative attestazioni di conformità è sorta nel momento in cui - con l'entrata in esercizio del progetto Processo Civile Telematico e l'introduzione del fascicolo informatico - gli atti del processo diventavano disponibili per tutti i soggetti abilitati all'accesso telematico al fascicolo senza più la necessità materiale di recarsi in cancelleria per consultarli ed estrarne copia.

Esaminiamo più nel dettaglio le varie ipotesi accorpando quelle il cui procedimento è uguale:

- a) copie informatiche tratte da originali informatici**
- b) copie informatiche per immagine tratte sempre da originali cartacei tramite scansione**

La normativa per questi casi prevede due opzioni differenti ma che portano al medesimo risultato sul piano giuridico, ossia l'inserimento dell'attestazione di conformità nel corpo stesso dalla copia informatica cui si riferisce o, in alternativa, la redazione dell'attestazione su un documento informatico separato; le modalità di individuazione della copia cui si riferisce l'attestazione redatta su documento informatico separato vengono stabilite nelle specifiche tecniche del processo telematico (attualmente l'art. 19 ter del provvedimento 16.04.2014 della D.G.S.I.A.).

Che sia inserita nel corpo della copia informatica da attestare conforme o su un documento separato stiamo sempre parlando di oggetti informatici e quindi in ogni caso l'attestazione deve essere firmata digitalmente in uno dei formati consentiti.

Occorre comunque tenere a mente - come anticipato in precedenza - che la modalità di apposizione dell'attestazione di conformità varia anche in funzione dell'utilizzo che della copia informatica il soggetto utilizzatore deve fare; ad es. nel caso in cui la copia informatica debba essere notificata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3 bis della legge n. 53 del 1994, la sola modalità consentita di attestazione di conformità è l'inserimento di questa nella relazione di notificazione così come indicato espressamente nell'articolo in esame nonché dal comma 2 dell'art. 16 undecies del Decreto Legge 179/2012.

In aggiunta occorre segnalare che le specifiche tecniche sopracitate contengono una dettagliata disamina degli utilizzi possibili della copia informatica e delle modalità di attestazione anche in funzione dello strumento informatico utilizzato per "trasmettere la copia unitamente all'attestazione" in modo da garantire la connessione (informatica) univoca, tra la prima e la seconda ed infatti la norma di chiusura contenuta nell'ultimo inciso del comma 5 dell'art. 19 ter delle specifiche tecniche precisa che qualora la struttura informatica contenente copia informatica ed attestazione di conformità sia idonea a garantire l'immodificabilità del suo contenuto, nessun elemento identificativo ulteriore (impronta di hash) è necessario per garantire detta connessione univoca.

### **c) copie informatiche tratte da originali cartacei**

In realtà si tratta di un'ipotesi residuale che potrebbe presentarsi nell'ipotesi in cui il testo contenuto in un originale analogico (cartaceo) venisse inserito in un documento informatico tramite riscrittura dello stesso attraverso un word processor o qualsiasi altro tipo di scrittura elettronica che generi un file; per tale motivo non è opportuno fornire indicazioni ulteriori sull'attestazione di conformità che comunque sarebbe del tutto analoga a quella inserita nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

### **d) copie cartacee tratte da originali cartacei (di solito tramite fotocopiatura)**

### **e) copie cartacee tratte da originali informatici (attraverso la stampa del file).**

Nel caso di copia cartacea (o analogica che dir si voglia) l'attestazione deve necessariamente essere redatta in modalità tradizionale (a stampa, o a penna, ecc.) in calce o su foglio separato ma unito con i tradizionali mezzi di congiunzione alla copia cui si riferisce. Unica accortezza dovrebbe essere quella di specificare se la copia è tratta da un originale (o da una copia autentica) in possesso dell'attestante o se invece trattasi di stampa di un atto presente nel fascicolo informatico di un qualche procedimento. In tale ultimo caso l'attestazione non potrebbe contenere la dizione COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ma solo quella di COPIA CONFORME ALL'ATTO PRESENTE NEL FASCICOLO INFORMATICO, che, come ricorderemo, è per legge "equivalente" all'originale.

In ogni caso è importante tenere presente che l'avvocato o l'ausiliario del giudice od il soggetto che sta in giudizio per conto di una pubblica amministrazione NON HANNO un potere generalizzato di attestazione di conformità in ordine a qualsiasi tipo di atto o documento ma è la legge a stabilire di volta in volta se tale attività è possibile, lecita, consentita o espressamente vietata.

Solo per fare un esempio l'avvocato può attestare la conformità di una copia analogica ad un originale (o ad una copia autentica) analogica solo qualora debba effettuare una notificazione a mezzo p.e.c. o nel caso in cui debba depositare all'interno di un fascicolo informatico (ad es. nel caso dell'iscrizione a ruolo delle procedure esecutive mobiliari od immobiliari) un atto che nella sua consistenza originaria era un documento cartaceo (ad es. titolo cambiario, ecc.); non è ad esempio consentito all'avvocato (sebbene sia ormai invalsa l'abitudine di farlo e ad eccezione del Processo Amministrativo Telematico) attestare la conformità all'originale di un documento probatorio da allegare al fascicolo informatico.

Il potere di attestazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti del giudice estratti da un fascicolo informatico è limitato a questi e non si estende alle allegazioni probatorie né in fase di inserimento nel

fascicolo, come dicevamo sopra, né in fase di estrazione da esso.

Con riferimento poi alla notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 1994 a mezzo p.e.c. occorre ricordare che la stessa è possibile solo all'avvocato nell'esercizio del proprio mandato difensivo e non all'avvocato in quanto tale, quindi un avvocato che svolga attività di ausiliario del giudice in un qualsiasi procedimento, NON HA la possibilità di notificare gli atti del procedimento medesimo a mezzo p.e.c. e dunque NON PUO' attestare la conformità delle copie nel corpo della relazione di notificazione ma deve redigerla su un documento informatico separato.

L'attestazione di conformità sebbene in via residuale può essere utilizzata anche per attività differenti dalla notificazione o dal deposito di un atto all'interno di un fascicolo informatico, si pensi ad es. al caso del legale di un soggetto che abbia agito per la revocatoria della vendita di un immobile e debba procedere alla trascrizione presso l'Agenzia del Territorio della relativa citazione.

In tale ipotesi l'estrazione della copia della citazione può essere fatta in svariati modi e la redazione (qualora necessaria perché non si sia chiesta la copia della citazione all'Ufficiale Giudiziario o al cancelliere) può essere apposta con modalità differenti anche a seconda di come l'Ufficio ricevente accetta il deposito dell'atto.

Questa breve disamina ci rafforza nella convinzione che qualsiasi attività che abbia conseguenze giuridiche non può essere "cristallizzata" in standard operativi e formule fisse ed immutabili buone per ogni occasione ma che, volta per volta, l'operatore giuridico dovrebbe esaminare e selezionare l'opzione più idonea ad ottenere – evitando di compiere attività superflue o peggio non consentite nella fattispecie specifica – il miglior risultato nel modo più semplice.

Nel Processo Amministrativo Telematico le regole in tema di attestazione di conformità differiscono anche in modo sostanziale da quelle del P.C.T. non tanto sulle modalità tecniche di attestazione quanto sui principi giuridici in tema di necessità di apposizione della stessa.

Occorre preliminarmente ricordare che il Codice del Processo Amministrativo e le relative regole tecniche dettate per il telematico richiamano più volte le norme dettate in tema di processo civile, sia quelle del codice di procedura civile che si applica per alcune parti al processo amministrativo, sia con riguardo alla normativa del D.L. 179/2012 sul P.C.T.

La prima differenza immediatamente evidente riguarda la procura alle liti redatta su documento analogico separato dall'atto cui si riferisce e successivamente trasformata in copia informatica per immagine tramite scansione; mentre l'art. 83 del codice di procedura civile (espressamente richiamato) si limita a richiedere la sottoscrizione digitale del file procura ed il suo deposito telematico, le regole del P.A.T. richiedono espressamente che in fase di deposito attraverso - la modulistica propria del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa - debba essere attestata la conformità della procura all'originale cartaceo in possesso del difensore (art. 8, co. 2, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40).

Questa differenza, che potrebbe sembrare irrilevante, è invece potenzialmente foriera di una serie di problematiche sotto vari aspetti; tanto per fare un esempio potrebbe sorgere il dubbio se l'attestazione di conformità della procura all'originale debba essere effettuata in ipotesi anche in sede di notifica con le modalità previste dall'art. 3 bis a mezzo posta elettronica certificata, della procura stessa unitamente all'atto introduttivo del processo amministrativo.

Anche in materia di deposito ed estrazione di atti dal fascicolo informatico il Codice del Processo Amministrativo presenta differenze sostanziali rispetto alla normativa dettata per il processo civile, in particolare l'art 136 del c.p.a. al comma 2 ter, recita:

*«2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.»*

Il dettato della norma prevede un potere generalizzato di attestazione di conformità in capo al solo difensore e non anche agli ausiliari del giudice come per il processo civile, per tutti i documenti analogici, detenuti in originale od in copia conforme, oltretutto ovviamente per gli atti del processo ed i provvedimenti del giudice, che il difensore stesso debba depositare in un fascicolo del processo amministrativo telematico previa trasformazione in copia informatica per immagine.

Nel processo civile non è consentito al difensore (salve eccezioni espressamente indicate) di attestare la conformità della copia informatica per immagine di un documento analogico in suo possesso, ai fini del deposito nel fascicolo informatico, con l'eccezione espressa degli atti necessari a provare l'attività di notificazione di un documento analogico.

Per fornire un esempio l'avvocato che debba depositare all'interno del fascicolo informatico di un procedimento civile per ingiunzione, l'estratto autentico delle scritture contabili rilasciato in formato analogico da un notaio non deve – né potrebbe perché sprovvisto del potere – attestare la conformità della relativa copia informatica per immagine.

Detta facoltà di attestazione non era prevista neppure per il processo amministrativo "cartaceo" e non si comprende quale differenza sussista tra una copia analogica di un' allegazione probatoria (che non necessitava di autentica per l'inserimento nel fascicolo cartaceo) ed una copia informatica da inserire nel fascicolo informatico che invece pare debba esserne munita.

Così come per il processo civile, ma senza seguire l'iter logico rigoroso previsto dalla normativa per esso dettata - nella quale è espressamente esplicitato che le copie informatiche (anche per immagine) degli atti del processo ed i provvedimenti del giudice presenti nel fascicolo informatico equivalgono agli originali anche se sprovvisti della firma del cancelliere - il difensore può estrarre dal fascicolo informatico del processo amministrativo atti del processo e provvedimenti del giudice ed attestarne la conformità a quanto presente nel fascicolo medesimo.

Dai fascicoli informatici del Processo Civile Telematico possono essere scaricati sia duplicati informatici con la medesima sequenza di bit e lo stesso valore probatorio degli originali che copie informatiche prive di tale valore e pertanto non utilizzabili senza un'attestazione di conformità; nel fascicolo del Processo Amministrativo non sono invece presenti i duplicati informatici degli atti depositati ed è possibile scaricare solo le copie dunque l'attestazione di conformità risulta sempre necessaria per il loro utilizzo.

Nel processo amministrativo il potere/dovere di autentica è riservato al difensore e non agli ausiliari del giudice questi dunque devono richiedere alle segreterie il rilascio delle copie autentiche degli atti e dei provvedimenti del giudice; inoltre, come per il processo civile, non è consentito neppure al difensore estrarre copia autentica munita di formula esecutiva, attività questa che resta di competenza esclusiva delle segreterie.

L'avvocato che intenda depositare nel fascicolo informatico una o più copie informatiche per immagine (scansioni) è tenuto ad attestare la conformità agli originali in suo possesso, detto obbligo è espressamente statuito in ordine alla procura alle liti ma la normativa e le istruzioni operative rilasciate, estendono la necessità dell'attestazione a qualsiasi deposito di atto processuale non formato quale originale informatico (ad es., nel caso di ricorso notificato per le vie ordinarie a mezzo ufficiale giudiziario o ai sensi della legge 53 del 1994 ma non a mezzo p.e.c.), il difensore è tenuto a depositare la copia informatica per immagine dell'atto notificato e le copie informatiche per immagine delle singole relate (anche cartoline di ricevimento).

Con riguardo alle allegazioni documentali la norma prevede anche per esse l'attestazione di conformità ai documenti originali in possesso del difensore introducendo un principio totalmente nuovo e diverso da quello dettato per il processo civile nel quale il difensore non ha mai il potere di attestare la conformità delle copie delle allegazioni documentali; questa differenza che sembrerebbe di poco conto è anch'essa foriera di problematiche di svariato genere. Ad es. se nel fascicolo del processo amministrativo è presente la copia munita di attestazione di conformità di un'allegazione documentale per quale ragione detta copia non potrebbe essere estratta e dichiarata conforme? La norma non lo prevede e dunque non è possibile farlo in quanto come per il civile la facoltà è consentita per i soli atti del processo, ma nel PCT l'avvocato in sede di allegazione documentale non può fare l'attestazione, nel PAT pare invece debba.

In buona sostanza il principio generale in base al quale il difensore può attestare solo la conformità degli atti del processo o dei provvedimenti del giudice qualora li estragga dal fascicolo informatico mal si concilia con l'altra e diversa indicazione in base alla quale anche le allegazioni documentali devono essere provviste di attestazione di conformità all'atto del deposito e quindi dovrebbero poter essere considerate equivalenti agli originali.

Sarebbe auspicabile che la normativa, almeno con riguardo alle attestazioni di conformità, fosse uniformata onde evitare incongruenze e differenze così spiccate nell'ambito di attività processuali analoghe e con conseguenze e ricadute giuridiche pressoché identiche.